

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1968

Sistemazione del personale dipendente del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi, quale organo straordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'esercizio della difesa obbligatoria contro la detta malattia degli agrumi.

Peraltro l'attività del Commissariato non si riduce attualmente al perseguimento degli originari fini istituzionali, perchè essendosi nel frattempo ravvisata la necessità di un intervento finanziario dello Stato a favore degli agrumicoltori assistiti, diretto ad alleviare l'onere derivante dalle spese per le operazioni di difesa fito-sanitaria è stato affidato a tale organismo, con legge 26 febbraio 1952, n. 136 e successive integrazioni, anche il compito di provvedere alla erogazione di contributi: venendosi in tal modo ad accrescere anche la complessità dell'organizzazione dell'ufficio, sia sotto il profilo tecnico sia sotto l'aspetto amministrativo-contabile.

Per far fronte alle suindicate varie incombenze il Commissariato, fin dalla sua istitu-

zione, procedette ad assunzioni per chiamata di personale tecnico, di segreteria d'ordine ed ausiliario.

In seguito, mediante deliberazione approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo stesso Commissariato stabilì una tabella organica, nella quale inquadrò il personale assunto ed emanò altresì un regolamento organico munito di approvazione ministeriale, con il quale si disciplinava lo stato giuridico, il trattamento economico e il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale medesimo con norme analoghe a quelle riguardanti i dipendenti statali.

D'altra parte la stessa legge n. 136 del 1952 — e successive integrazioni — prevede l'erogazione al Comimssariato stesso di un contributo nelle spese di funzionamento e quindi anche su quelle relative al personale.

Tuttavia, non pare dubbio che la posizione di siffatto personale debba essere regolarizzata per un complesso di considerazioni di ordine giuridico che hanno trovato autorevole conferma in una recente decisione del

Consiglio di Stato (VI, n. 828 del 28 ottobre 1966) sul ricorso, prodotto da alcuni impiegati del Commissariato anticoccidico, contro il silenzio-rifiuto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ordine al collocamento dei medesimi in ruoli aggiunti a norma dell'articolo 23 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Con la suindicata decisione il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti importanti principi nella materia in esame:

a) in primo luogo, al Commissariato va riconosciuta la natura giuridica non già di ente pubblico, ma di organo straordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia pure dotato di una certa autonomia contabile in ordine alla sua attività;

b) conseguentemente, il personale assunto dal menzionato Commissariato in relazione alle esigenze di attuazione dei suoi compiti è da considerare come personale statale non di ruolo, in quanto nessuna norma di legge ha mai riconosciuto esplicitamente al Commissariato stesso alcun potere di assumere personale.

Sulla base di siffatte considerazioni il Consiglio di Stato, accogliendo con la indicata decisione il ricorso, si è pronunciato per il collocamento dei ricorrenti nei ruoli aggiunti a norma della citata legge n. 1143.

La suindicata pronuncia sembrerebbe aver fornito una definitiva soluzione al complesso problema della sistemazione del personale alle dipendenze del Commissariato anticoccidico.

Peraltro è da rilevare che il personale attualmente in servizio è prevalentemente costituito da impiegati con notevole anzianità di servizio — alcuni anzi molto vicini alla pensione — ai quali, in conformità al regolamento a suo tempo deliberato dal Commissariato ed approvato dal Ministero della agricoltura e delle foreste (legittimo o meno che esso sia) viene corrisposto un trattamento economico sostanzialmente conforme a quello degli impiegati statali di ruolo con pari qualifica ed anzianità di servizio, sicchè l'applicazione dell'articolo 23 della più volte citata legge n. 1143 si tradurrebbe per

la maggior parte in una notevole decurtazione della retribuzione mensile, che come è noto, ad avvenuto collocamento nei ruoli aggiunti, verrebbe corrisposta nella misura corrispondente alle qualifiche iniziali.

Obiettive ragioni di equità suggeriscono, pertanto, di risolvere il complesso problema della sistemazione del personale di che trattasi su basi diverse; tali cioè da attribuire al medesimo uno stato giuridico ed economico idoneo ad assicurare la necessaria garanzia di stabilità e sicurezza ed a soddisfare le legittime aspettative di ordine economico.

Per tali motivi si considera necessario promuovere uno specifico provvedimento legislativo.

Al riguardo si osserva che tra le varie soluzioni possibili si dimostra inopportuna la istituzione di appositi ruoli, la quale si appaleserebbe scarsamente funzionale ed anzi antieconomica, trattandosi di un numero modesto di unità da sistemare (34 in rapporto alla data del 31 luglio 1967, appartenenti a 7 diverse carriere).

Nè sembra che, al fine di non istituire posti in eccedenza rispetto alle unità attualmente in servizio, possa considerarsi opportuno prevedere uno sviluppo di carriera completamente a ruolo aperto.

Per le suindicate considerazioni appare invece più rispondente allo scopo prevedere la sistemazione del suddetto personale mediante l'inquadramento del medesimo negli esistenti ruoli ad esaurimento, istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, che presentano vacanze più che sufficienti a tal fine.

In conformità a tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge che consta di 9 articoli.

L'articolo 1 dispone che al servizio del Commissariato debba essere adibito personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con l'articolo 2 si prevede che il suindicato inquadramento, per il personale impiegato avvenga nei ruoli ad esaurimento istituiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1653, e per gli operai

nell'apposito contingente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con l'articolo 3 si stabiliscono i criteri per l'inquadramento, che in pratica avrà luogo sulla base:

a) del ruolo d'attuale appartenenza e della qualifica desunta dal riferimento all'ex coefficiente;

b) del possesso del titolo di studio richiesto dalle vigenti disposizioni per i singoli ruoli e le singole carriere statali;

c) dell'effettivo espletamento delle mansioni proprie dell'attuale carriera e qualifica di appartenenza;

d) del possesso della normale anzianità minima prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in ordine alle singole qualifiche;

e) della determinazione di tale anzianità minima, mediante riduzione nella misura di un terzo della durata del servizio prestato fino al 31 dicembre 1967 alle dipendenze del Commissariato (tranne per il personale assunto per pubblico concorso).

Con l'articolo 4 si disciplina l'inquadramento del personale impiegatizio apparte-

nente a categorie non di ruolo, prevedendo la possibilità del successivo collocamento nella qualifica iniziale dei ruoli ad esaurimento previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1653 in applicazione della legge n. 32 del 1966.

Con l'articolo 5 si disciplina l'inquadramento degli operai mediante un rinvio alla legge 5 marzo 1961, n. 90.

Con gli articoli 6 e 7 si regola il trattamento di quiescenza, concedendo agli interessati talune facoltà che sono state già previste in casi analoghi da precedenti norme di legge.

L'articolo 8 reca una disposizione che fa salvo il principio di evitare decurtazioni al trattamento economico del personale.

Con l'articolo 9 infine si provvede alla copertura della spesa, mediante il trasporto dei necessari fondi dal contributo recato dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1227 e previsto dall'articolo 2, n. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, ai capitoli di parte ordinaria. L'importo è stato preventivato nella misura di lire 60 milioni annui.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai servizi del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi è adibito personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Gli impiegati attualmente in servizio alle dipendenze del Commissariato almeno dalla data del 31 marzo 1964 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Gli operai attualmente in servizio alle dipendenze del Commissariato da data anteriore al 1° gennaio 1960 sono inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

Art. 3.

L'inquadramento di cui all'articolo precedente è effettuato nella carriera di appartenenza e nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio fruito alla data del 31 dicembre 1967.

Il personale dovrà a tal fine possedere il titolo di studio prescritto per l'assunzione nei ruoli e nella carriera di inquadramento ed avere effettivamente svolto le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Detto personale dovrà altresì avere maturato nella carriera di provenienza una anzianità — valutata secondo le disposizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo — non inferiore a quella minima prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per conseguire la qualifica di inquadramento.

Ai fini dell'inquadramento in una qualifica successiva a quella a ruolo aperto si considera il periodo di undici anni richiesto per l'esame di idoneità se trattasi di carriere direttive e di concetto ed il periodo di tredici anni se trattasi di carriera esecutiva.

Agli effetti del riconoscimento delle anzianità nella carriera e nella qualifica di inquadramento il servizio prestato alle dipendenze del Commissariato è valutato in ragione di due terzi della sua durata. Il servizio di ruolo prestato dagli impiegati assunti in seguito a pubblico concorso è valutato per intero.

Art. 4.

Il personale assunto dal Commissariato nelle categorie non di ruolo è inquadrato nelle corrispondenti categorie del personale non di ruolo statale, previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, semprechè in possesso del prescritto titolo di studio, conservando per intero l'anzianità di servizio non di ruolo maturata presso il Commissariato.

Il personale di cui al precedente comma potrà essere collocato nei ruoli di cui alle tabelle 7^a ed 8^a allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Art. 5.

L'inquadramento degli operai, di cui all'articolo 2, secondo comma della presente legge, sarà effettuato alle condizioni, con le modalità e le decorrenze previste dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 6.

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 2 presso il Commissariato può essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dalla

entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto è effettuato in base alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato.

Il predetto personale ha facoltà di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa.

Art. 7.

Per coloro che non si avvalgono della facoltà di opzione, di cui al secondo comma del precedente articolo, il valore di riscatto delle polizze, accese presso l'Istituto nazionale assicurazione dal Commissariato a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e successive integrazioni, sarà versato per intero allo Stato.

Detto valore sarà calcolato con riferimento alla data del decreto di inquadramento.

Art. 8.

Al personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti è attribuito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio spettanti a qualsiasi titolo, l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello nuovo spettante in base alla qualifica di inquadramento.

Art. 9.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 60 milioni in ragione di anno, viene fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1404 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti per gli anni successivi, intendendosi a tal fine ridotta l'autorizzazione di cui alla legge 15

dicembre 1967, n. 1227, concernente la proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.